Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

# RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 554
Supplemento

## GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 maggio 2021

# I N D I C E

## Giunte

Regolamento:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

# GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 maggio 2021

## Plenaria

**13ª seduta**

*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*QUESTIONI INTERPRETATIVE ATTINENTI AL GRUPPO MISTO LIMITATAMENTE AL VOTO IN DISSENSO*

Il PRESIDENTE introduce l'argomento all'ordine del giorno, precisando di aver ritenuto opportuno convocare la Giunta per il Regolamento a seguito della crescente richiesta di interventi per dichiarazione di voto in dissenso da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto. Si tratta di un fenomeno che pone alcuni problemi interpretativi in quanto, in base all'articolo 109, comma 2-*bis*, del Regolamento – quando è previsto il limite di un solo intervento per Gruppo – in caso di pluralità di richieste da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine ordinariamente previsto di dieci minuti può essere ampliato fino a quindici minuti, da distribuire tra i predetti senatori. La possibilità di esprimere dichiarazioni di voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza è invece prevista, quale istituto di generale applicazione, dal precedente comma 2.

Osserva in particolare che nel corso della legislatura si è verificato un significativo incremento del numero dei senatori appartenenti al Gruppo misto, che è attualmente costituito da quarantacinque componenti. In considerazione dell'eccezionalità delle dimensioni del Gruppo misto e del carattere inevitabilmente variegato della sua composizione, tale Gruppo ha finito per acquisire caratteristiche del tutto peculiari. Proprio a causa dell'impossibilità – da parte di chi svolge la dichiarazione di voto – di esprimere una posizione unitaria complessiva sotto il profilo politico, ritiene necessario che la Giunta adotti una soluzione interpretativa che contemperi le istanze, apparentemente divergenti, alla base dei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 109 del Regolamento.

La senatrice DE PETRIS precisa che anche nel corso della precedente legislatura il Gruppo misto aveva raggiunto un numero di iscritti assai rilevante, rilevando tuttavia come la possibilità di esprimere dichiarazioni di voto in dissenso da parte di componenti di tale Gruppo fosse allora di fatto esclusa. D'altro canto, prima della riforma del 2017, la possibilità di costituire componenti politiche in seno al Gruppo misto risultava estremamente semplice, risolvendosi in una mera comunicazione dell'interessato al Presidente del Gruppo. È solo a partire dalla legislatura corrente che i senatori appartenenti al Gruppo misto sono stati autorizzati a svolgere dichiarazioni di voti in dissenso, dapprima in modo del tutto episodico, e successivamente con frequenza sempre maggiore. La crescita esponenziale di tale fenomeno – prosegue la senatrice De Petris – deriva probabilmente anche dal fatto che le recenti modifiche regolamentari hanno reso più rigoroso il regime di costituzione delle componenti politiche.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 109 prevede invece un tempo aggiuntivo, per il solo Gruppo misto, in caso di presenza di una pluralità di interventi. Proprio in quanto tale previsione persegue la finalità di consentire l'espressione di posizioni politiche differenti rispetto a quella ufficiale del Gruppo misto, esprime l'avviso che la ripartizione del tempo aggiuntivo sia definita coerentemente rispetto a tale finalità. In caso di richieste di interventi aggiuntivi rispetto a quello principale occorrerebbe ripartire per essi i soli cinque minuti ulteriori concessi al Gruppo misto dal citato comma 2-*bis*. Si tratta in ogni caso di aspetti sui quali ritiene assolutamente necessario che la Giunta esprima un'interpretazione univoca, che consenta di risolvere i problemi connessi alla attuale maggiore complessità della disciplina per la costituzione delle componenti politiche. Precisa in particolare che tale problema non sussiste presso l'altro ramo del Parlamento, nel quale le componenti politiche sono oggetto di una disciplina assai più dettagliata, che consente alla Conferenza dei Capigruppo di attribuire specifici tempi di intervento per ciascuna di esse.

Auspica pertanto che la Giunta possa pervenire a una soluzione condivisa, anche valutando la possibilità, in considerazione dell'inedita ampiezza dell'attuale Gruppo misto, di interpretare in modo più flessibile la durata degli interventi.

Il senatore SANTANGELO ritiene che la formulazione dell'articolo 109 del Regolamento si caratterizzi per l'estrema chiarezza delle disposizioni. Per tali ragioni, il tempo complessivo di quindici minuti che il comma 2-*bis* attribuisce espressamente al Gruppo misto dovrebbe essere a suo avviso applicato in modo rigoroso. Osserva infatti che la reale questione di interpretazione che si pone all'esame della Giunta riguarda il diverso aspetto delle dichiarazioni in dissenso, disciplinate dal precedente comma 2. A tale proposito, precisa che la *ratio* delle modifiche introdotte dalla riforma del Regolamento del 2017 si basava sulla necessità di garantire condizioni adeguate e celeri per lo svolgimento dei lavori, scongiu-

rando forme di ricorso ad istituti procedurali per finalità meramente strumentali e dilatorie.

Ritiene in particolare che i cinque minuti aggiuntivi che il successivo comma 2-*bis* riserva al Gruppo misto dovrebbero essere destinati proprio alle dichiarazioni ulteriori rispetto a quella ufficiale del Gruppo. Se infatti ciascun senatore pretendesse di svolgere una autonoma dichiarazione in dissenso, sulla base di quanto previsto dal comma 2, verrebbe a determinarsi un effetto paradossale, in evidente contrasto non solo con la natura stessa del Gruppo misto – che per definizione non esprime una posizione unitaria dalla quale dissentire o meno – ma anche con la stessa sistematica del Regolamento, che per tali ipotesi ha previsto l'attribuzione di specifici tempi ulteriori di intervento.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento, prevede che, per le dichiarazioni di voto finali, i senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo possano svolgere un intervento per non più di tre minuti, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso. L'inedita ampiezza dell'attuale dimensione del Gruppo misto sta tuttavia dando luogo a richieste sempre più frequenti di interventi in dissenso, proprio a causa dell'impossibilità per tale Gruppo di esprimere una posizione politica unitaria. Ricorda in particolare che allo stato risultano costituite quattro componenti e che ulteriori richieste di costituzione sono ancora all'esame della Giunta per il Regolamento.

Al fine di consentire un adeguato contemperamento tra le esigenze di razionalità nello svolgimento dei lavori e quelle di assicurare la più ampia espressione di tutte le posizioni politiche, si potrebbe valutare la possibilità di interpretare quale principale dichiarazione di voto del Gruppo misto quella espressa o comunque indicata come tale dal suo Presidente. Ulteriori richieste di intervento potrebbero comunque essere svolte nel limite dei tempi aggiuntivi previsti dal Regolamento.

Il senatore SANTANGELO esprime l'avviso che le richieste di intervento ulteriori rispetto a quella del Presidente del Gruppo misto non possano essere intese quali vere e proprie dichiarazioni in dissenso, in quanto, per sua natura, il Gruppo misto non esprime un indirizzo corrispondente a quello di una vera e propria parte politica. Si tratta pertanto di dichiarazioni di voto a tutti gli effetti, che debbono essere consentite nei limiti e nei tempi previsti dal Regolamento.

Il PRESIDENTE ribadisce la necessità che la Giunta definisca una soluzione interpretativa coerente con la specificità del Gruppo misto. Diversamente, anche per tale Gruppo troverebbe necessariamente applicazione la disciplina generale delle dichiarazioni di voto in dissenso, per le quali è previsto il solo limite numerico della metà degli appartenenti al Gruppo.

Il senatore SCHIFANI sottolinea l'opportunità di svolgere un'interpretazione in grado di armonizzare le diverse istanze alla base dei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 109 del Regolamento. Da un lato, il comma 2 risulta di generale applicazione, in quanto si tratta di una disposizione a tutela del pluralismo e della garanzia della diversità delle posizioni politiche, anche all'interno dello stesso Gruppo di appartenenza. Dall'altro, il comma 2-*bis* si caratterizza per il fatto di porre un limite al numero e alla durata degli interventi, garantendo al contempo la libertà di espressione nell'ambito di un Gruppo inevitabilmente eterogeneo quale è il Gruppo misto.

A suo avviso, oltre al termine di quindici minuti previsto dal comma 2-*bis*, si potrebbe valutare la possibilità di consentire le dichiarazioni in dissenso anche per gli appartenenti al Gruppo misto, valutando eventualmente una riduzione dei tempi di intervento in rapporto al numero delle richieste pervenute.

La senatrice UNTERBERGER ritiene del tutto evidente che il nuovo comma 2-*bis*, introdotto dalla riforma del 2017, abbia determinato una disciplina speciale per il Gruppo misto. Proprio in ragione di tale specificità, per il Gruppo misto non è evidentemente possibile esprimere una posizione unitaria da un punto di vista politico. La possibilità di esprimere dichiarazioni in dissenso da parte dei suoi componenti – non a caso, fino a poco tempo fa non prevista – risulta pertanto a suo parere del tutto illogica.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni della senatrice Unterberger, rilevando tuttavia come la possibilità di esprimere dichiarazioni in dissenso dal Gruppo di appartenenza costituisca un istituto di carattere generale, che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento prevede per tutti i Gruppi parlamentari. Sotto questo profilo, ritiene pertanto apprezzabile la proposta del senatore Schifani volta a garantire la possibilità di consentire l'espressione del dissenso, eventualmente attraverso un'interpretazione più flessibile dei tempi a disposizione.

Alla senatrice UNTERBERGER, che obietta un'oggettiva difficoltà nel definire il concetto di dissenso rispetto alla posizione politica del Gruppo misto, il PRESIDENTE replica che a tal fine potrebbero essere considerate dissenzienti le dichiarazioni difformi rispetto a quella espressa dal Capogruppo. Le dichiarazioni in dissenso costituiscono infatti un'ipotesi più specifica rispetto a quella prevista dal comma 2-*bis*, che prevede tempi aggiuntivi per il solo fatto che vi sia una pluralità di richieste di intervento, senza tuttavia richiedere nel merito uno specifico dissenso.

Il senatore PARRINI si sofferma sulla diversa impostazione che caratterizza i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 109 del Regolamento: il primo attribuisce la possibilità ai senatori la cui posizione non rispetti quella espressa a nome del Gruppo di appartenenza di esprimere una dichiarazione difforme; il secondo consente al Gruppo misto, la cui composizione

è inevitabilmente meno omogenea sotto il profilo dell'appartenenza politica, di poter utilizzare un tempo più ampio al fine di valorizzare le istanze del pluralismo e del confronto democratico. Poiché si tratta di esigenze entrambe meritevoli di considerazione, ritiene che l'ipotesi di consentire l'espressione di dichiarazioni di voto in dissenso anche ai componenti del Gruppo misto non sia in contrasto con lo spirito del Regolamento. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche di tale Gruppo e del fatto che esso risulta composto da un numero sempre crescente di senatori, occorrerebbe valutare l'opportunità di non concentrare gli interventi in dissenso nella fase immediatamente antecedente il voto. Eventuali interventi in dissenso potrebbero essere invece formulati immediatamente dopo la dichiarazione dalla quale si intende dissentire. Ciò comporterebbe uno svolgimento dei lavori più razionale, anche con riguardo ai casi in cui le dichiarazioni di voto finali vengono trasmesse in diretta televisiva.

Il PRESIDENTE osserva che per prassi le dichiarazioni di voto in dissenso non formano generalmente oggetto di trasmissione diretta televisiva. In ogni caso, l'inserimento delle dichiarazioni di voto in dissenso in una fase antecedente rispetto a quella conclusiva renderebbe paradossalmente meno comprensibile l'articolarsi del dibattito politico, in quanto frammenterebbe in modo eccessivo l'armonia del confronto tra coloro che esprimono dichiarazioni a nome del Gruppo di appartenenza.

Il senatore PARRINI ribadisce l'avviso in ordine all'opportunità che le dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo non vengano comunque concentrate nella fase antecedente la votazione alla quale si riferiscono.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità che la Giunta per il Regolamento assuma quanto prima una determinazione precisa sul tema all'ordine del giorno. Diversamente, anche per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento rispetto ai casi già verificatisi, la Presidenza non potrà che continuare ad applicare la prassi recente, che ammette tali dichiarazioni. Assicura in ogni caso, come già avvenuto recentemente, la propria disponibilità ad una interlocuzione con gli interessati volta a circoscrivere, per quanto possibile, il numero degli interventi, anche la fine di ricondurre un fenomeno sempre più frequente nell'ambito della normale dialettica politica. Proprio per tali ragioni precisa di ritenere apprezzabile la proposta del senatore Schifani, nel senso di ammettere gli interventi in dissenso anche da parte dei senatori appartenenti al Gruppo misto, circoscrivendone tuttavia la durata.

Il senatore AUGUSSORI osserva che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento non esclude espressamente il Gruppo misto dal suo ambito di applicazione, né esiste alcuna indicazione che porti a precludere agli appartenenti a tale Gruppo la possibilità di esprimere il proprio dissenso. Non si può tuttavia prescindere dall'esistenza del successivo comma 2-*bis*,

la cui *ratio* è quella di consentire al Presidente del Gruppo misto la distribuzione di un tempo aggiuntivo rispetto agli ordinari dieci minuti al fine di garantire l'espressione di posizioni più articolate rispetto a quella espressa ufficialmente a nome del Gruppo stesso, senza che tuttavia tali interventi debbano necessariamente consistere in un formale dissenso. Poiché l'articolo 109, comma 2-*bis*, del Regolamento, attribuisce al Gruppo misto quindici minuti per consentire la più ampia espressione della dialettica politica al suo interno, il ricorso a tale disposizione potrebbe consentire di risolvere la questione all'ordine del giorno, in quanto in presenza di più interventi non vi sarebbe più la necessità di manifestare specifici dissensi.

La senatrice UNTERBERGER si associa alle considerazioni del senatore Augussori.

La senatrice DE PETRIS sottolinea il carattere del tutto peculiare del Gruppo misto, sia sotto il profilo politico, in quanto si tratta di una formazione inevitabilmente eterogenea, sia sotto il profilo strutturale, in quanto esso costituisce l'unico Gruppo espressamente previsto dal Regolamento.

Ricorda in particolare che all'inizio della legislatura gli appartenenti alla propria componente politica, pur essendo stati eletti nell'ambito della lista elettorale Liberi e Uguali, hanno dovuto necessariamente aderire al Gruppo misto in quanto a seguito della riforma del 2017 è stata soppressa la possibilità di costituire Gruppi parlamentari in deroga rispetto al requisito minimo di 10 componenti. Tuttavia – prosegue la senatrice De Petris – è innegabile che il Gruppo misto presenti alcune specificità, come dimostra anche la posizione del suo Presidente la cui carica, a differenza di quanto previsto negli statuti di altri Gruppi parlamentari, permane sino al termine della legislatura. Ciò non toglie che la dialettica politica all'interno di tale Gruppo, soprattutto in considerazione delle attuali dimensioni, risulti estremamente complessa, ove si consideri che attualmente risulta di fatto presente al suo interno una distinta formazione alla quale aderiscono ben nove senatori, pur non avendo ancora avuto il riconoscimento formale di componente politica.

Per tali ragioni ritiene che il tempo complessivo di quindici minuti, da ripartire in caso di pluralità di dichiarazioni di voto, risulti largamente insufficiente, tenuto conto dell'eterogeneità e dell'ampiezza del numero dei componenti del Gruppo misto.

Il senatore PARRINI ritiene apprezzabile la soluzione proposta dal Presidente. Auspica in ogni caso che la Giunta per il Regolamento pervenga ad una precisa definizione dei tempi previsti per lo svolgimento di tutte le dichiarazioni di voto in dissenso. Con riguardo all'individuazione del momento in cui tali dichiarazioni possano essere svolte, dichiara di rimettersi all'avviso della Giunta.

Il senatore ZAFFINI, pur prendendo atto della necessità di regolamentare in modo certo l'ambito delle dichiarazioni di voto da parte dei componenti del Gruppo misto, osserva che le soluzioni emerse nel corso dell'odierno dibattito pervengono a risultati contrastanti, in quanto si basano su presupposti differenti.

Sottolinea in ogni caso la necessità che la Giunta definisca un quadro di regole certo, in modo da garantire un diritto di tribuna ai componenti del Gruppo misto, senza tuttavia precludere al rispettivo Capogruppo un ruolo di coordinamento. Poiché gli spazi interpretativi lasciati dalla formulazione regolamentare risultano piuttosto ristretti, esprime l'avviso che le dichiarazioni di voto in dissenso debbano essere effettivamente correlate all'intenzione di voto. Se ad esempio la dichiarazione del Presidente del Gruppo misto è nel senso di un voto favorevole, eventuali dichiarazioni di voto in dissenso potranno ammettersi solo nel caso in cui venga preannunciato un voto contrario o di astensione. Un voto favorevole, sia pur sulla base di diverse motivazioni politiche, non può trovare spazio in una dichiarazione di voto in dissenso, per evidenti ragioni di coerenza logica.

Il senatore PARRINI precisa che il Regolamento chiarisce sin dall'articolo 14, comma 4, ultimo periodo, la diversa natura del Gruppo misto rispetto agli altri Gruppi parlamentari.

Il senatore PERILLI osserva che i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 109 del Regolamento recano una disciplina dettagliata delle dichiarazioni di voto che non necessita di interpretazione. Mentre il comma 2-*bis*, infatti, si riferisce ai casi di discussione limitata o di dichiarazioni di voto, il comma 2 disciplina espressamente anche le dichiarazioni di voto finali e le dichiarazioni di voto in dissenso. I senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo possono in particolare intervenire per non più di tre minuti, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso. Poiché il Regolamento non esclude espressamente l'applicabilità al Gruppo misto dell'ultimo periodo del citato comma 2, la recente prassi di assegnare tre minuti anche alle dichiarazioni in dissenso dei componenti di tale Gruppo appare perfettamente conforme alla sistematica regolamentare. Il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 109, si applica infatti anche al Gruppo misto nella sola parte relativa alle dichiarazioni di voto finali.

Al senatore PARRINI, che sostiene la pacifica inapplicabilità del comma 2 al Gruppo misto, il senatore PERILLI replica che il comma 2-*bis* non disciplina espressamente le dichiarazioni di voto finali.

La senatrice DE PETRIS specifica che uno dei casi di discussione limitata in cui trova applicazione l'ampliamento a quindici minuti per gli interventi dei senatori appartenenti al Gruppo misto, previsto appunto dal comma 2-*bis*, è rappresentato dalle informative del Governo.

Il senatore FARAONE concorda con la posizione espressa dal senatore Perilli, anche in considerazione dell'inopportunità di limitare – nell'attuale contingenza politica – gli interventi in dissenso. Rileva infatti che molti degli interventi in dissenso svolti da senatori appartenenti al Gruppo misto rappresentano una diretta conseguenza del fatto che ad oggi non è stata consentita la costituzione di autonome componenti. Finché la Giunta non deciderà sui requisiti necessari per la costituzione di componenti autonome all'interno del Gruppo misto, appare corretto consentire ai senatori del Gruppo misto dissenzienti uno spazio politico di intervento, tanto più che tali interventi in dissenso sono esclusi dalla diretta televisiva.

Il senatore PERILLI chiarisce che la fattispecie del comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento riguarda casi ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 2-*bis*.

Il senatore PARRINI ribadisce che, a suo parere, il comma 2 dell'articolo 109 non è applicabile al Gruppo misto. In effetti, solo aderendo a tale interpretazione vi sarebbe la necessità di una specifica pronuncia da parte della Giunta, che è stata convocata proprio per individuare la disciplina applicabile agli interventi in dissenso dei senatori appartenenti al Gruppo misto. Prima di procedere a tale individuazione, alla luce delle differenti posizioni emerse, occorrerebbe pertanto concordare sull'inapplicabilità al Gruppo misto del citato comma 2.

Il senatore AUGUSSORI rileva che, qualora si ritenesse inapplicabile al Gruppo misto il comma 2 dell'articolo 109, verrebbe confermata l'interpretazione proposta nel suo precedente intervento, secondo la quale alle dichiarazioni di voto finali del Gruppo misto dovrebbe applicarsi esclusivamente il successivo comma 2-*bis*, con lo svolgimento di interventi che esprimano due posizioni differenti.

Il PRESIDENTE osserva di aver ritenuto opportuno convocare la Giunta per il Regolamento proprio in considerazione dell'evidente peculiarità delle caratteristiche del Gruppo misto. Diversamente, non vi sarebbe stato alcun bisogno di riunirsi in quanto l'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento sarebbe stata del tutto pacifica. E comunque innegabile che il Gruppo misto presenti caratteristiche assenti negli altri Gruppi parlamentari, innanzitutto in quanto si tratta di un Gruppo necessario nel quale confluiscono in via del tutto automatica tutti i senatori che non abbiano aderito ad altri Gruppi parlamentari. Ciò determina un'inevitabile eterogeneità delle posizioni politiche al suo interno, con la conseguente necessità di definire una regolamentazione più specifica per gli interventi da parte dei suoi componenti, con particolare riguardo alle dichiarazioni di voto in dissenso.

Qualora la Giunta non riesca ad esprimere una decisione sul punto, preannuncia infine che la Presidenza non potrà che continuare ad adottare la prassi formatasi di recente.

Il senatore PERILLI rileva che la questione all'esame della Giunta – ed in particolare il tema dell'applicabilità al Gruppo misto della disciplina prevista per tutti i Gruppi parlamentari – risulta di particolare complessità e suscettibile di determinare ricadute non trascurabili sulle concrete modalità di svolgimento dei lavori. Per tali ragioni ritiene che la Giunta non sia oggi nelle condizioni di esprimersi in modo definitivo su tali questioni, per le quali rileva l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il senatore SCHIFANI esprime l'avviso che l'articolo 109 del Regolamento, proprio in quanto prevede una disciplina speciale per il Gruppo misto al comma 2-*bis*, abbia implicitamente escluso l'applicazione per tale Gruppo del precedente comma 2. Su tale presupposto, la Giunta potrebbe tuttavia valutare la possibilità di consentire, in via derogatoria, l'espressione di dichiarazioni di voto in dissenso anche per gli esponenti del Gruppo misto, sia pure sulla base di una disciplina specifica, valutando in modo sufficientemente elastico l'ampiezza dei tempi di intervento.

La senatrice DE PETRIS ritiene che se l'articolo 109, comma 2, del Regolamento avesse voluto in qualche modo escludere la possibilità per il Gruppo misto di svolgere dichiarazioni in dissenso, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Sotto questo profilo la formulazione complessiva dell'articolo 109 risulta anzi pienamente coerente, in quanto il successivo comma 2-*bis* prevede tempi aggiuntivi solo in caso di una pluralità di interventi da parte di esponenti del Gruppo misto, mentre non è presente alcun riferimento alle dichiarazioni in dissenso.

Il PRESIDENTE osserva che l'incertezza interpretativa deriva proprio dal fatto che non è prevista una disposizione specifica per gli interventi in dissenso da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto e che la Giunta per il Regolamento è stata convocata al fine di giungere ad una soluzione in tempi brevi.

Con riguardo alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Perilli, fa presente che risultano all'attenzione della Giunta numerose altre questioni, non ancora definite.

Il senatore PARRINI esprime una formale dichiarazione di rimostranza in quanto la Giunta è stata convocata al fine di risolvere una questione interpretativa di evidente urgenza, connessa alle modifiche all'articolo 109 del Regolamento determinate dalla riforma del 2017.

Poiché è del tutto evidente che le problematiche all'ordine del giorno sono state determinate principalmente dalle inedite dimensioni raggiunte dal Gruppo misto, esprime in ogni caso l'auspicio che tali aspetti possano

essere presi in considerazione dai relatori Calderoli e Santangelo in occasione della predisposizione delle modifiche al Regolamento, sulle quali la Giunta sarà presto chiamata a pronunciarsi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il Presidente pone quindi in votazione la proposta di proseguire l'esame delle questioni all'ordine del giorno, al fine di esprimere un parere nella seduta odierna.

La Giunta non approva.

Il PRESIDENTE esprime il proprio rammarico per l'impossibilità di giungere in tempi brevi ad una soluzione interpretativa da più parti sollecitata. Rileva in particolare come la Presidenza abbia sempre cercato di convocare la Giunta, che costituisce il principale organo per la soluzione delle questioni di interpretazione del Regolamento, con la massima tempestività, senza che ciò abbia tuttavia determinato una corrispondente rapidità decisionale. Ad esempio, con riguardo alle questioni concernenti la costituzione delle componenti politiche all'interno del Gruppo misto, precisa di aver convocato la Giunta per ben tre volte senza tuttavia giungere ad una soluzione interpretativa. Tale incapacità di definire un indirizzo conclusivo non può essere attribuita alla Presidenza, ma è con tutta evidenza da ricondurre a contingenti difficoltà in seno alla maggioranza nel raggiungere orientamenti sufficientemente condivisi, come dimostrano i recenti casi di Commissioni d'inchiesta non ancora pienamente costituite, ovvero il fatto che vi siano da tempo due senatori segretari da eleggere.

Il senatore PARRINI sottolinea con forza la necessità che le parti politiche si assumano la responsabilità delle scelte istituzionali che sono chiamate a compiere. Non è purtroppo quello che si è verificato nella odierna riunione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è sostanzialmente deciso di non decidere, rinviando a tempo indeterminato la soluzione della questione interpretativa sottoposta dal Presidente.

Il PRESIDENTE condivide la necessità che la Giunta per il Regolamento si esprima in tempi certi su tutte le questioni attualmente poste alla sua attenzione. Preannuncia pertanto che la Giunta stessa sarà nuovamente convocata martedì 11 maggio alle ore 15.30, con il seguente ordine del giorno: «Seguito esame questioni attinenti al Gruppo misto: componenti politiche e dichiarazioni in dissenso».

*La seduta termina alle ore 16,35.*

€ 1,00